



By: [Laira Ávila](#) – All Rights Reserved

Per rendere maggiormente usufruibili le notizie apparse nel link “Antiriciclaggio” si ritiene utile fornire la definizione di alcune parole chiavi utilizzate soprattutto nella nuova normativa sull’uso del **denaro contante in ambito di antiriciclaggio**.

ANTIRICICLAGGIO - attività diretta a prevenire e contrastare il riciclaggio , inteso come la conversione o il trasferimento di beni effettuati quando si è a conoscenza che provengono da un’attività criminosa, per occultare o dissimulare la loro origine illecita; l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi; l’acquisto , la detenzione o l’uso di beni, essendo a conoscenza, al momento della ricezione, che questi beni provengono da un’attività criminosa; la partecipazione a una delle attività precedenti o l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo.

OPERAZIONE FRAZIONATA - operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore alla soglia di 1.000 euro, messa in atto attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al limite, effettuate in momenti diversi e in un periodo circoscritto.

MEZZI DI PAGAMENTO - denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire , movimentare o acquisire , anche per via telematica, fondi , valori o disponibilità finanziarie.

TITOLI AL PORTATORE - titolo di credito che legittima il possessore all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla mera presentazione, e il cui trasferimento avviene con la consegna del titolo.

ASSEGNO BANCARIO O POSTALE - strumento di pagamento che rientra fra i titoli di credito e consente al titolare di un conto corrente bancario o postale di pagare una somma a un altro soggetto o a se stesso. Dal primo febbraio 2012, per prevenire il riciclaggio di denaro, è obbligatorio apporre la clausola di non trasferibilità, sin dall’emissione, insieme all’indicazione del beneficiario, a ogni assegno di importo pari o superiore a 1.000 euro. La clausola “non trasferibile” impedisce la girata dell’assegno: l’assegno diventa così un titolo nominativo, consentendone l’incasso al solo beneficiario.

LIBRETTO DI DEPOSITO AL PORTATORE - è un libretto di risparmio non collegato all’utilizzatore e quindi utilizzabile da chiunque lo possieda. Riporta tutte le operazioni effettuate dal cliente (prelievi, versamenti) o dall’istituto di credito o dalla Posta per conto proprio (interessi o spese) o di terzi (accrediti). Dal 31 marzo 2012 i libretti di deposito non possono avere un saldo uguale o superiore ai 1.000 euro.

UIF-UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA - struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, di analizzare e comunicare alle autorità le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

SEGNALAZIONE – vanno segnalate alle competenti Autorità le operazioni per cui si conosce, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto deriva da caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da altre circostanze conosciute, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita. E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti e il prelievo/versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiori a 15.000 euro.

INTERMEDIARIO ABILITATO – è "abilitato" l'intermediario che, per legge o per effetto di provvedimento amministrativo, è svincolato dai limiti relativi all'uso del denaro e dei titoli al portatore nelle transazioni e alla circolazione degli altri mezzi di pagamento: trasferimenti fra soggetti diversi possono essere eseguiti, senza alcun limite, tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.

SANZIONI – in caso di violazione dei limiti per il trasferimento di denaro contante e per gli assegni emessi per importi oltre soglia senza indicazione delle clausole di non trasferibilità, la sanzione amministrativa va dall'1 al 40% dell'importo trasferito, se compreso tra 1.000 euro e 50.000 euro; dal 5 al 40% dell'importo trasferito, se superiore a 50.000 euro. In entrambi i casi, la sanzione non può comunque essere inferiore 3.000 euro. Al possessore dei libretti al portatore che al 31 marzo 2012 non sono stati ridotti sotto la soglia, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria nella misura dal 10 al 20% del saldo, se compreso tra 1.000 e 50.000 euro, con un minimo di 3.000 euro. La percentuale sale dal 15 al 30% del saldo, se questo è superiore a 50.000 euro.

Fonte: Il Sole24Ore